Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 176

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 28 luglio 1941 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 6 agosto 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1941-XIX, registro 1 Africa Italiana, foglio 172.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Hailom Masciò, buluc basci. — Comandante, durante un combattimento, visto che un nucleo avversario tentava sorprendere la banda con tiri d'infilata, con decisione ed energia, alla testa dei propri uomini, si lanciava su di esso, obbligandolo alla fuga. Nell'inseguimento riusciva a catturare prigionieri, armi e munizioni. Esempio di audacia e sprezzo del pericolo. — Dirma Ghebriet, 14 novembre 1938-XVII.

Jalò Scivesci, sciumbasci. — Valoroso comandante di centuria. Tra i primi, fucile mitragliatore alla mano, sosteneva il violento assalto di forti nuclei nemici, che incalzavano sempre più il reparto. Dopo aver loro inflitto gravi perdite, balzava avanti, lanciando bombe a mano e trascinando con l'esempio i dipendenti, li costringeva alla fuga. — Arrambà, 7 ottobre 1938-XVI.

MEDAGLIA DI BRONZO

Boccolari Mario fu Antonio e fu Montanari Carolina, nato a Modena il 9 luglio 1894, maggiore di fanteria (A) in s.p.e. — Comandante di un battaglione di retroguardia incalzato da forti nuclei nemici che, favoriti dal terreno coperto tentavano di trattenerlo e di attaccare le salmerie della colonna, con vigile fermezza sventava ogni tentativo avversario, finchè, con attacco da lui stesso condotto, li sgominava ed infliggeva loro gravi perdite. — Uorrò Kotellà, 16 marzo 1938-XVI.

Alem Agaggiè, uachil (33184). — Comandante di una squadra fucilieri, quantunque ferito, continuava a combattere, incitando i suoi ascari alla resistenza. Lasciava il posto di combattimento soltanto ad azione ultimata e perchè impostogli dal comandante. Esempio di coraggio e di attaccamento al dovere. — Cuolla Ugherà, 8 febbraio 1938-XVI.

Alematò Adal, buluc basci. — In aspro combattimento, alla testa del suo buluc, era di esempio per ardire e sprezzo del pericolo. Durante l'attacco di munite posizioni avversarie, assolveva brillantemente il compito affidatogli, facilitando l'azione della banda, che respingeva definitivamente l'avversario, dopo avergli inflitto gravi perdite. — Dirma Ghebriet, 14 novembre 1938-XVII.

Aptegheorghis Tamerat, buluc basci. — Comandante di buluc, in un aspro combattimento, si lanciava all'assalto alla testa dei propri gregari, riuscendo, dopo violento corpo a corpo, a snidare un nucleo nemico che tentava di infiltrarsi sul fianco della banda. — Arrambà, 8 ottobre 1938-XVI.

Asfau Uoldu, buluc basci. — Durante un combattimento, si portava col suo buluc nei punti ove più intensa era la lotta, confermando le sue doti di combattente capace e valoroso. Nel contrattacco, alla testa del suo buluc, contribuiva a volgere in fuga l'avversario, che inseguiva poi tenacemente. — Dirma Ghebriet, 14 novembre 1938-XVII.

Asghedom Cahasai, buluc basci (36639). — Comandante di buluc comando, durante un combattimento, per assicurare il collegamento, attraversava più volte, incurante del pericolo, zone intensamente battute dall'avversario. Ferito ad una gamba, ricusava ogni soccorso, incitando i dipendenti alla lotta, per il raggiungimento del successo. — Cantà Mariam, 30 gennaio 1938-XVI.

Asghedon Sebatu, buluc basci. — Graduato addetto alle salmerie, accortosi che nuclei nemici tentavano un colpo di mano, dopo aver disposto i quadrupedi in zona defilata, con pochi uomini a disposizione affrontava l'avversario, sbarrandogli il passo in attesa dei rinforzi, con i quali partecipava poi all'assalto, disperdendo il nemico. — Arrambà, 7 ottobre 1938-XVI.

Beherè Ilmà, sciumbasci. — Valoroso capo banda, in aspro combattimento, guidava con serena fermezza e valore una centuria incaricata di accerchiare una munita posizione avversaria. Sotto il tiro violento di armi automatiche e incurante delle numerose perdite subite, continuava ad avanzare, contribuendo validamente a volgere in fuga il nemico. — Dirma Ghebriet, 14 novembre 1938-XVII.

Chidanè Soquar, buluc basci. — Comandante di buluc di retroguardia a protezione delle colonne, accortosi che nuclei nemici tentavano una sorpresa, si lanciava, alla testa dei propri gregari contro l'avversario, infliggendogli perdite e volgendolo in fuga. — Piana di Obbò, 7 ottobre 1938-XVI.

Edegò Zelletò, sciumbasci (10028). — In un combattimento era di costante esempio ai dipendenti per serenità, calma, audacia e sprezzo del pericolo. Ferito, rimaneva al suo posto, continuando, sempre in piedi, ad animare gli ascari ed incitarli alla lotta. — Dofà Micael, 3 luglio 1939-XVII.

Ghebrai Asfahà, buluc basci. — Comandante di una centuria di avanguardia, accortosi che un nucleo di nemici tentava una sorpresa sul fianco, con sangue freddo e sprezzo del pericolo gli si lanciava contro, sgominandolo e ponendolo in fuga. — Piana di Obbò, 7 ottobre 1938-XVI.

Ghebriet Sebatù, buluc basci. — Comandante di buluc, in un violento combattimento, si lanciava all'assalto di munita posizione avversaria, riuscendo ad aprirsi un varco a colpi di bombe a mano e determinando la fuga del nemico. — Dirma Ghebriet, 14 novembre 1938-XVII.

Gheresghier Zemiat, buluc basci. — Comandante di buluc, durante aspro combattimento, incurante del fuoco nemico, riusciva a portarsi sul fianco dell'avversario, sul quale apriva violento fuoco, volgendolo in fuga. La sua azione permetteva ai reparti di lanciarsi all'inseguimento, che procurava al nemico rilevanti perdite. — Arrambà, 7 ottobre 1938-XVI.

Gherezghier Behrè, buluc basci. — Comandante di buluc, durante un aspro combattimento contro numerose forze nemiche visto che nuclei avversari avevano già iniziato un tentativo di avvolgimento, incitando i propri uomini si lanciava all'assalto, riuscendo, con fulminea azione, a disperderli. — Arrambà, 7 ottobre 1938-XVI.

Gherezghier Obazghi, muntaz. — Durante un aspro combattimento contro forti nuclei nemici, ferito gravemente ad un braccio ed al petto, non desisteva dalla lotta e incitava a viva voce i compagni, finchè, esausto per la forte emorragia, era costretto ad abbandonare il combattimento. Esempio di attaccamento al dovere e spirito di sacrificio. — Monte Dalatà, 9 novembre 1938-XVII.

Ghesesseu Uastè, gregario di banda. — Porta arma tiratore, in aspro combattimento, con calma e sprezzo del pericolo, si portava in zona scoperta e battuta dal fuoco avversario, per meglio impiegare la sua arma. Visto che un nucleo di nemici tentava aggirarlo, si lanciava risolutamente all'assalto, volgendolo in fuga. — Arrambà, 8 ottobre 1938-XVI.

Hailù Betenè, buluc basci. — In un combattimento contro agguerrite forze nemiche, distaccato col proprio buluc a protezione delle salmerie, visto che nuclei nemici tentavano un colpo di mano, si lanciava decisamente su di essi e con violento fuoco li disperdeva. — Arrambà, 7 ottobre 1938-XVI.

Iconnu Hamlach, sciumbasci (43439). — Comandante di centuria, durante aspro combattimento, incurante dell'intenso fuoco nemico, si portava con rapido movimento sul fianco dei nemici, costringendoli a battere in ritirata. Trascinava quindi la centuria all'inseguimento, infliggendo gravi perdite al nemico. — Dirma Ghebriet, 14 novembre 1938-XVII.

Idris Mohamed, sciumbasci. — Comandante di centuria, in aspro combattimento contro nemici in forze, con calma e sprezzo del pericolo sosteneva l'impeto avversario. Tra i primi si lanciava all'assalto, trascinando i gregari e volgendo decisamente in nostro favore le sorti del combattimento. — Arrambà, 7 ottobre 1938-XVI.

Idris Omar, muntaz (58946). — Comandante di un gruppo mitraglieri, attaccato di sorpresa da elementi avversari appostati in un fitto bosco, reagiva con immediata e precisa azione di fuoco costringendoli alla fuga. Ferito ad una gamba, rifiutava ogni soccorso e continuava a battersi animosamente, incitando i compagni alla lotta. — Cantà Mariam, 30 gennaio 1938-XVI.

Lemmenè Assaiè, muntaz. — Comandante di pattuglia esploratori, scontratosi con nuclei nemici, manteneva il contatto e resisteva con pochi uomini sino al sopraggiungere dell'avanguardia. — Arrambà, 8 ottobre 1938-XVI.

Moallim Ismail, buluc basci (22991). — Capo pezzo di elevate qualità militari, anche in posizioni fortemente battute dal fuoco avversario, sprezzante del pericolo, sapeva, col tiro da lui ben diretto, infliggere forti perdite al nemico, dando così modo alle nostre bande di occupare munite posizioni avversarie. — Mennereflà, 31 maggio 1938-XVI.

Mohamed Ibrahim, buluc basci (40232). — Quale capo pezzo, rimasto ferito l'ufficiale, assumeva personalmente la direzione del tiro, dando prova, nonostante il nutrito fuoco di fucileria nemica, di calma, ardire e perizia. — Ighem, 2 giugno 1938-XVI.

Taccà Negatù, gregario di banda. — Facente parte di una centuria di avanguardia, per primo si lanciava al contrattacco di forti nuclei nemici. Ferito al petto, continuava a battersi animosamente, finchè esausto, era costretto ad abbandonare il combattimento. Esempio di spirito di sacrificio e di attaccamento al dovere. — Arrambà, 7 ottobre 1938-XVI.

Teggai Aregu, muntaz. — Durante un combattimento, benchè ferito, non desisteva dalla lotta, incurante della emorragia, si lanciava sui nemici, trascinando i propri uomini in travolgente assalto ed infliggendo al nemico gravi perdite. — Monte Dalatà, 9 novembre 1938-XVII.

Sengal Zomlu, buluc basci. — Durante aspro combattimento si lanciava arditamente alla testa dei propri uomini contro munite posizioni nemiche che occupava dopo lancio di bombe a mano. — Dirma Ghebriet, 14 novembre 1938-XVII.

Zaunè Taclè, buluc basci. — Comandante di un buluc di fiancheggiamento, si prodigava valorosamente nel respingere nuclei nemici che tentavano infiltrarsi sul fianco del reparto, riuscendo con il suo coraggio e con la sua ferma azione a ricacciare l'avversario. — Dirma Ghebriet, 14 novembre 1938-XVII.

CROCE DI GUERRA

Andenchiel Zerè, buluc basci (29037). — Addetto alle salmerie, in un combattimento contro formazioni nemiche che cercavano ostacolare la marcia della colonna, si slanciava attraverso la boscaglia sull'avversario alla testa di pochi ascari, contribuendo, con il suo valoroso intervento, al felice esito dell'azione. — Doranni, 26 maggio 1938-XVI.

Aptemariam Adgoi, buluc basci (60441). — Durante uno scontro con nuclei nemici, sotto nutrito fuoco di fucileria avversaria, riusciva, alla testa dei suoi uomini, ad occupare una posizione nemica, causando gravi perdite all'avversario. — Hid-Haba, 15 maggio 1939.

Averrà Cassa, muntaz. — Comandante di una squadra d'avanguardia, si lanciava, con ammirevole decisione, nonostante le serie difficoltà del terreno, contro nuclei nemici improvvisamente rivelatisi, costringendoli alla fuga. — Cuollel, 11 maggio 1938-XVI.

Berhè Masciò, buluc basci (44217). — Comandante di buluc, guidava i propri uomini con audacia e sprezzo del pericolo, attaccando e respingendo risolutamente nuclei nemici in agguato. Nel momento dell'assalto, trascinava coll'esempio, i propri ascari sulle posizioni nemiche. — Cantà Mariam, 30 gennaio 1938-XVI.

Biregà Cagelà, buluc basci. — Durante uno scontro con nemici, quantunque soggetto al fuoco efficace, conduceva ripetutamente i suoi uomini all'assalto, infliggendo all'avversario perdite. — Zona Cirmù, 22 maggio 1939-XVII.

Cahsà Asghedei, muntaz. — Comandante di un buluc di fiancheggiamento, accortosi che nuclei nemici nascosti in un bosco tentavano sorprendere il grosso, di propria iniziativa si lanciava arditamente su di essi con i suoi pochi uomini, costringendoli a battere in ritirata. — Ficrè Ghembi, 8 ottobre 1938-XVI.

Chidanè Gheremeschel, muntaz. — Comandante di buluc, trascinava i suoi ascari alla conquista di una posizione nemica, contribuendo, con la sua azione, al rapido conseguimento del successo. — Dofà Micael, 3 luglio 1939-XVII.

Fessahè Cuflom, muntaz. — Durante un combattimento era di esempio ai propri gregari per coraggio ed abnegazione. Con il suo buluc si lanciava poi all'inseguimento, catturando al nemico armi e munizioni. — Dirma Ghebriet, 14 novembre 1938-XVII.

Ghebrajoannes Adgu, sciumbasci (51185). — Durante un combattimento, conduceva arditamente la propria mezza compagnia all'attacco di munite posizioni avversarie, contribuendo validamente, col valoroso contegno, al conseguimento del successo. — Sancalli, 16 aprile 1939-XVII.

Gheremeschel Chinfè, buluc basci. — Comandante di buluc, durante un combattimento, trascinava coll'esempio del suo ardimento i propri ascari all'assalto, portando valido contributo al conseguimento del successo. — Dofà Micael, 3 luglio 1939-XVII.

Gherenchiel Voldemariam, buluc basci. — Comandante di buluc di retroguardia, con iniziativa ed audacia, respingeva nuclei nemici che tentavano una azione di sorpresa sul reparto. — Dofà Micael, 3 luglio 1939-XVII.

Gheresghier Haatà, buluc basci. — Comandante di un buluc fucilieri, incaricato dell'occupazione di una posizione nemica, si lanciava arditamente all'attacco, sgominando l'avversario ed infliggendogli numerose perdite. — Dongolaquò (Alto Semien), 22 aprile 1939-XVII.

GherescHier Gheremedin, buluc basci. — Durante un combattimento, al comando di un plotone, dava costanti prove di spirito aggressivo e sprezzo del pericolo, contribuendo, col suo ardimentoso contegno, al conseguimento del successo. — Bascilù, 4 aprile 1938.

Ghereuoldi Andegherghis, muntaz. — Comandante di un buluc, durante un combattimento, si lanciava, alla baionetta, contro forti gruppi nemici, contribuendo, col suo ardimento, a respingere l'avversario. — Hid Haba, 15 maggio 1939-XVII.

Teclai Ghebriet, muntaz. — Alfiere di una banda, benchè fisicamente minorato, partecipava volontariamente ad un ciclo di operazioni, sopportando con forza d'animo fatiche e disagi. Coraggioso e sprezzante del pericolo portando alto il gagliardetto, sempre in testa alla banda, incuorava e trascinava coll'esempio i compagni. — Arrambà, 8 ottobre 1938-XVI.

Tesfasghi Adgoi, muntaz. — Comandante di una squadra d'avanguardia, si lanciava, con ammirevole decisione, nonostante le serie difficoltà del terreno, contro nuclei nemici improvvisamente rivelatisi, costringendoli alla fuga. — Cuollel, 11 maggio 1938-XVI.

Turunè Vorchè, muntaz. — In aspro combattimento, incurante dell'intenso fuoco nemico, si slanciava all'assalto, alla testa dei propri uomini, contribuendo validamente al felice esito dell'azione. — Dirma Ghebriet, 14 novembre 1938-XVII.

Voldeioannes Bochesien, buluc basci. — Comandante di un buluc fucilieri, incaricato dell'occupazione di una posizione, si lanciava arditamente all'attacco, sgominando l'avversario con la fulmineità dell'azione. Esempio di sprezzo del pericolo e spirito aggressivo. — Dongalapò (Alto Semien), 22 aprile 1939-XVII.

Voldesillasse Zerazien, muntaz. — Durante un combattimento si lanciava fra i primi all'assalto, raggiungendo la posizione nemica e sventando con le bombe a mano ogni tentativo di resistenza avversaria. — Dofà Micael, 3 luglio 1939-XVII.

Zeregaber Tesfagherghis, buluc basci. — Comandante di un buluc esploratori, durante un combattimento, alla testa dei propri uomini, si lanciava arditamente contro elementi nemici, costringendoli alla fuga. — Dofà Micael, 3 luglio 1939-XVII.

(1425)

Regio decreto 6 agosto 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1940-XIX, registro 11 Africa Italiana, foglio 221.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Elviri Mario fu Carlo e di Maria Bausano, nato a Napoli il 19 maggio 1910, tenente (*alla memoria*). — Comandante di un plotone autocarrato in retroguardia, attaccato da forti nuclei nemici, li conteneva, respingendoli. Con calma e sprezzo del pericolo, incitava, con l'esempio, i propri ascari, finchè colpito al petto, cadeva eroicamente sul campo. — Uacnè, 9 maggio 1938-XVI.

Ruocco Liberato di Giovanni e di Porpora Maria Grazia, nato a Pompei (Napoli) il 5 dicembre 1914, geniere. — Quale radiotelegrafista, durante due giorni di duro combattimento, volontariamente alla testa di un gruppo di ascari, si lanciava, tra i primi, al contrattacco, infliggendo serie perdite al nemico. Rimasto ferito gravemente ad una spalla, continuava valorosamente a combattere per nove ore consecutive, dimostrando alto senso del dovere e indomito spirito guerriero. — Ioalat, 5-6 giugno 1938-XVI.

MEDAGLIA DI BRONZO

Barbieri Domenico di Giuseppe e di Tucci Lucrezia, nato a Davoli (Catanzaro) il 19 maggio 1912, sottotenente. — Comandante di mezza compagnia coloniale, durante un aspro combattimento contro rilevanti forze nemiche, appostate e sistemate a difesa in posizioni dominanti e munite di armi automatiche, conduceva i propri ascari all'attacco ed all'occupazione delle posizioni stesse con assoluto sprezzo del pericolo, ammirevole serenità e grande slancio, confermando le sue belle qualità di combattente valoroso. — Passo Cianch, 21 giugno 1938-XVI.

Capursi Antonio fu Pietro e di Gambirasi Maria, nato a Masserani (Vercelli) il 20 luglio 1912, sottotenente. — Comandante di compagnia in un violento corpo a corpo con armati nemici era di esempio per energia e sprezzo del pericolo. Assalito di sorpresa da tre nemici, riusciva ad ucciderli ed a catturare loro le armi. — Cochi Mariam, 7 maggio 1938-XVI.

De Rosa Domenico fu Domenico e di Maria Perone, nato a S. Agata dei Goti (Benevento) il 1° settembre 1909, sottotenente. — Valoroso combattente, nel corso di importanti operazioni di grande polizia coloniale, dava prova di ardimento e sprezzo del pericolo. Durante un aspro combattimento contro forze nemiche molto preponderanti, riusciva a sventare l'accerchiamento e ad infliggere rilevanti perdite all'avversario. — Insarrò, 14 maggio 1938-XVI.

Doro Marco di Emilio e di Caregnato Maddalena, nato a Enego (Vicenza) il 20 gennaio 1912, autista civile. — Autista civile, durante un viaggio di servizio, attaccato l'automezzo da nuclei nemici, dava prova di coraggio, riuscendo a portare in salvo l'automezzo stesso, nonostante il nutrito fuoco di fucileria avversaria. Incontratosi con i rinforzi sopraggiunti ed unitosi all'ufficiale comandante, nel combattimento che ne seguiva dava esempio di valore ed ardimento — Insarrò (Scioa), 14 maggio 1938-XVI.

Ganzer Gianmichele di Paolo e di Soranzo Maria, nato a Cismon del Grappa (Vicenza) il 26 dicembre 1915, sergente maggiore. — Delineatosi un attacco di numerosa formazione nemica su di un fianco della banda, di propria iniziativa, si lanciava, alla testa di una centuria, contro nuclei avversari, sgominandoli e volgendoli in fuga dopo aver loro inflitto numerose perdite. Costante esempio di valore ed ardimento. — Ficri Ghimbi, 8 ottobre 1938-XVI.

Geraci Salvatore fu Salvatore e fu Trippodo Giuseppa, nato a Palermo il 1° ottobre 1914, sergente. — Sottufficiale addetto alle salmerie, durante uno scontro con nemici alla testa di pochi ascari, si portava in aiuto di un reparto fortemente impegnato, dando prova di spirito combattivo e sprezzo del pericolo. — Betohor, 18 marzo 1938-XVI.

Langella Roberto fu Nicola e fu Langella Maddalena, nato a Scafati (Salerno) il 30 agosto 1892, maggiore. — Comandante di un battaglione coloniale, ad un tentativo di sorpresa sferrato audacemente e in forze dai nemici a tergo e sui fianchi della colonna, reagiva tempestivamente e con ardimento esemplare, volgendo in fuga l'avversario. — Betohoe, 18 marzo 1938-XVI.

Virgilio Alberto fu Diego e di Condicello Maria, nato a Campobello di Mezara (Trapani) il 26 dicembre 1909, sottotenente. — Comandante di mezza compagnia, durante un combattimento contro forze nemiche, guidava i suoi uomini all'attacco di munita posizione avversaria, che occupava dopo aspra lotta. Successivamente, respingeva il nemico ritornato in forze contrattaccandolo vigorosamente e volgendolo in fuga disordinata. — Siciat Gabriel (Ancoberino), 6 giugno 1938-XVI.

CROCE DI GUERRA

Abellonio Giuseppe fu Carlo e di Viberti Teresa, nato a Alba (Cuneo) il 30 luglio 1915, soldato genio. — Durante un viaggio di trasferimento con automezzo che veniva attaccato da forti nuclei nemici, nonostante l'invito di un sottufficiale a proseguire con la macchina, si affiancava ai pochi animosi rimasti a difesa e con essi si prodigava arditamente per proteggere l'avanzata dell'automezzo stesso, dando mirabile prova di cameratismo, attaccamento al dovere e sprezzo del pericolo. — Insarrò (Scioa), 14 maggio 1938-XVI.

Bregni Enrico di Giovanni Pietro e di Acerbi Luigia, nato a Tortona (Alessandria) il 21 novembre 1913, sottotenente. — Comandante di plotone, durante un violento combattimento, si lanciava alla testa dei propri uomini, contro l'avversario, infliggendogli perdite e volgendolo in fuga. — Betohor, 18 marzo 1938-XVI.

Dazzani Luigi fu Giulio e di Oriani Teresa, nato a Castel del Rio (Bologna) il 17 luglio 1911, sergente maggiore. — Comandante di mezza compagnia, in terreno scoperto e battuto dal fuoco avversario, guidava arditamente i suoi uomini al contrattacco, infliggendo perdite al nemico, che volgeva in fuga. Ocolò, 10 luglio 1938-XVI.

Di Fabio Pacifico di Mariano e di Palladino Caterina, nato a Monte Ferrante (Chieti) il 12 agosto 1914, caporal maggiore. — Radiotelegrafista al seguito di un battaglione durante un combattimento incurante del pericolo, manteneva il collegamento con il comando superiore anche quando la stazione radio era fortemente battuta dal fuoco avversario. — Zona Corfo, 6 giugno 1938-XVI.

Fronzoni Primo fu Giovanni Attilio e di Margaccino Lucia, nato a Gemmano (Forlì) il 18 maggio 1912, sergente maggiore. — Sempre sereno di fronte al pericolo, durante un combattimento, lanciatosi in un violento corpo a corpo, dimostrava aggressività, spirito combattivo e coraggio personale. — Ocolò, 10 luglio 1938-XVI.

Gerardi Antonio di Sirio e di Adalgisa Donnini, nato a Firenze il 12 novembre 1908, tenente. — Comandante di una compagnia, durante un'azione di sorpresa, si lanciava, alla testa dei propri ascari, all'assalto, dando esempio di sprezzo del pericolo ed ardimento. — Cochi Mariam, 7 maggio 1938-XVI.

Giunta Liborio di Calogero e di Altavilla Anna, nato a Casagiove (Caserta) il 9 settembre 1913, tenente. — Comandante di centuria, ricevuto un ordine di parare una minaccia tentata dai nemici su di un fianco della banda, vincendo forti ostacoli del terreno si lanciava all'assalto riuscendo, dopo lancio di bombe a mano, a sbaragliare l'avversario, procurandogli numerose perdite. — Adamit Gibatti, 31 maggio 1938-XVI.

Grassi Nello di Pietro e di Rigoni Maria, nato a Massafiscaglia (Ferrara) il 14 dicembre 1911, sottotenente. — Comandante di mezza compagnia, con slancio ammirevole e con ardire magnifico conduceva i propri uomini all'assalto della posizione tenuta dai nemici, mettendoli in fuga con notevoli perdite e dando esempio di valore e di sprezzo del pericolo ai dipendenti. — Betogor, 18 marzo 1938-XVI.

Guagnini Oreste fu Sebastiano e fu Maria Medici, nato a Napoli il 10 dicembre 1898, capitano. — Comandante di compagnia coloniale, durante tre giornate di combattimento, dava prova di serenità di fronte al pericolo, portando i propri uomini all'attacco e alla conquista di posizioni ben presidiate ed apprestate a difesa. — Cinach Bosà, 21-23-24 giugno 1938-XVI.

Iapichino Luigi e di Annino Lucia, nato a Siracusa il 16 luglio 1911, sottotenente medico. — Ufficiale medico di un battaglione coloniale, saputo che un reparto impegnato, aveva subito numerose perdite, di propria iniziativa, raggiungeva il lontano posto di combattimento. Incurante del pericolo cui era esposto si preoccupava solo che la sua opera giungesse tempestivamente a curare i feriti. — Passo Cianch, 21 giugno 1938-XVI.

Lesa Severino di Valentino e di Bosco Anna, nato a Torreano (Udine) il 4 marzo 1911, caporale. — Comandante di squadra mitraglieri, durante uno scontro con elementi nemici, per rendere più efficace il tiro della propria arma, attraversava una zona fortemente battuta e, appostatosi in posizione dominante, riusciva ad infliggere gravi perdite al nemico e sventare un tentativo di aggiramento da parte di questo. — Mosubit Cuscus, 10 febbraio 1938-XVI.

Leoni Andrea di Enrico e di Scampini Carolina, nato a Magnago (Milano), il 24 settembre 1912, sottotenente. — In funzione di aiutante maggiore di un battaglione coloniale, in quattro combattimenti successivi dava prova di ardimento e sprezzo del pericolo, prodigandosi instacabilmente per la felice riuscita dell'azione. — Passo Cianch Bosà, 21, 23, 24 giugno-2 luglio 1938-XVI.

Mosca Gaetano di Luigi e di Ester Leognani, nato a Loreto Aprutino il 24 ottobre 1912, sottotenente. — Comandante di mezza compagnia coloniale, avuto il compito di aggirare posizioni nemiche apprestate a difesa attaccava decisamente l'avversario agevolando l'azione frontale degli altri reparti. Inseguiva poi il nemico in fuga, infliggendogli perdite e catturando prigionieri. — Bosà, 24 giugno 1938-XVI.

Murzi Domenico di Iginio e fu Piro Ida, nato a Porto S. Stefano (Livorno) il 10 agosto 1911, sottotenente. — Comandante di una banda, attaccato violentemente da forti nuclei nemici, malgrado le perdite subite, riusciva, col suo contegno deciso ed energico a mantenere la posizione, dando tempo ad altre truppe di portarsi in suo aiuto e fugare gli attaccanti. — Betohor, 28 giugno 1938-XVI.

Pagnotta Nello di Tancredi e di Rufina Vannelli, nato ad Aquila il 19 aprile 1912, sergente maggiore. — Sottufficiale r.t. dotato di spiccate qualità tecniche e di alto senso del dovere durante un combattimento di particolare violenza, incurante della fucileria nemica, assicurava personalmente il collegamento con altra colonna che agiva in concomitanza, dando prova di sprezzo del pericolo, coraggio personale, completa dedizione. — Betohor, 18 marzo 1938-XVI.

Palatiello Antonio di Michelangelo e di Mambella Emilia, nato a Ponte (Benevento) il 30 luglio 1912, tenente. — Comandante di compagnia fucilieri, durante aspro combattimento contro numerose forze nemiche, conduceva il suo reparto con perizia e poneva accanita resistenza alla avanzata di numerosi gruppi avversari. Sventava in seguito l'aggiramento del battaglione, portandosi con audace sbalzo sul fianco sinistro del nemico. — Betohor, 18 marzo 1938-XVI.

Pecchia Francesco di Gennaro e di Angelina Masucci, nato ad Avella (Avellino) il 2 gennaio 1912, sottotenente. — Comandante di una sezione mitragliatrici d'accompagnamento, durante un combattimento, visto cadere gravemente ferito uno dei tiratori, ne prendeva il posto e incurante del violento fuoco nemico dirigeva sui nemici il tiro preciso ed efficace, contribuendo al felice esito dell'azione. — Valle del Ghent, 14 maggio 1938-XVI.

Pesci Guido di Carlo e fu Battagriga Ernesta, nato a Bonveno il 1° maggio 1914, sergente maggiore. — Sottufficiale comandante le salmerie di un battaglione coloniale, durante un combattimento, accortosi di un tentativo di attacco alla carovana da parte di numerosi nuclei nemici, si poneva alla testa di un gruppo di conducenti, riuscendo a sventare il pericolo ed a volgere il nemico in fuga. — Valle Cianch-Bosà, 23 giugno 1938-XVI.

Valenti Vincenzo fu Vincenzo e di Riccioni Ida, nato a Fabriano (Ancona) il 13 agosto 1914, sergente maggiore. — Sottufficiale comandante di un reparto di ascari, scortanti nazionali e posta, assalito da forti nuclei nemici di forza molto superiore, bene appostati, contrattaccava decisamente, costringendoli alla fuga, infliggendo loro notevoli perdite e, dopo aver in tal modo sgombrato il cammino, portava a termine il suo compito. — Cantaffà (Seghelti), 26 aprile 1938-XVI.

Zaccaria Ermanno fu Giuseppe e di Gallarini Giovanna, nato a Novara il 30 luglio 1910, sottotenente. — Comandante di mezza compagnia mitraglieri, nonostante il nutrito fuoco nemico, riusciva ad occupare saldamente una posizione dalla quale batteva efficacemente numerosi gruppi nemici giunti a brevissima distanza. Successivamente, si sostituiva ad un tiratore ferito e, con tiri precisi, infliggeva numerose perdite al nemico. — Betohor (Uodla), 18 marzo 1938.

Ghellè Uoldeiessè, sottocapo. — Sottocapo della guardia di una vice residenza, durante più fatti d'arme, dava prova di ardimento e coraggio. In uno scontro con nuclei nemici, rendeva valido e utile servizio di informazione, esponendosi più volte in serio pericolo. — Mosobit-Cuscus, 10 febbraio 1939-XVII.

(1426)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 19 maggio 1941-XIX, n. 678.

Dichiarazione formale dei fini di n. 2 Confraternite, in provincia di Avellino.

N. 678. R. decreto 19 maggio 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini di n. 2 Confraternite in provincia di Avellino.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1941-XIX

REGIO DECRETO 14 giugno 1941-XIX, n. 679.

Soppressione dell'Agenzia consolare in Bolama ed istituzione in sua vece di un Regio consolato di 1ª categoria.

N. 679. R. decreto 14 giugno 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene soppressa l'Agenzia consolare in Bolama ed istituito in sua vece un Regio consolato di 1ª categoria.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *luglio* 1941-XIX

REGIO DECRETO 27 giugno 1941-XIX, n. 680.

Autorizzazione all'Accademia per le arti e per le lettere del comune di Siena ad assumere la denominazione di « Accademia senese degli Intronati ».

N. 680. R. decreto 27 giugno 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, l'Accademia per le arti e per le lettere del comune di Siena viene autorizzata ad assumere la denominazione di « Accademia senese degli Intronati ».

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *luglio* 1941-XIX

REGIO DECRETO 9 maggio 1941-XIX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Giardinetto » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 30 marzo 1941-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'articolo 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Giardinetto » riportato nel vigente catasto rustico del comune di Castelluccio dei Sauri in testa alla ditta Lecca-Ducasini Achille fu Giulio alla partita 338, foglio di mappa 9, particelle 5, 6, 7, per la superficie complessiva di Ha. 58.27.59 e con la rendita di L. 3401,94.

Il detto fondo confina: a nord-ovest e nord-est, con terreni di Martire Benedetto e Domenico; a sud-est, col torrente Cervaro; a sud-ovest, con la strada Giardinetto-Castelluccio dei Sauri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 26 aprile 1941-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera che esso sia effettuato;

Veduto il sopra citato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Giardinetto » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 130.000 (centotrentamila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *giugno* 1941-XIX
Registro n. 11 *Finanze, foglio n.* 100. — D'ELIA

(2918)

REGIO DECRETO 14 giugno 1941-XIX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Ruatella » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 23 aprile 1941-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'articolo 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, numero 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Ruatella », riportato nel vigente catasto rustico del comune di Foggia in testa alla ditta De Meis Pasquale fu Marco, alla partita 298, foglio di mappa 185, particelle 1, 2/1, 2/2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, superficie 302,01,76, imponibile di L. 22.128,04.

La suddetta proprietà si divide in due parti: una di esse confina a nord, con Arbore Ernesto fu Gennaro; a sud, con Pedone Antonio fu Domenico; ad ovest, con Piria Carmen; e a nord-ovest, con Di Gioia Luigi. Questa parte della proprietà è attraversata dal tratturello Foggia-Ascoli Lavello. L'altra parte della proprietà in oggetto, confina: a nord, nord-est e nord-ovest, con proprietà di Arbore Ernesto; a sud-est, con Arbore Ernesto ed altri; a sud, con proprietà D'Avalos; e ad ovest, con proprietà Pedone Antonio;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta presentata il 10 maggio 1941-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopra citato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Ruatella » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 720.000 (settecentoventimila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1941-XIX
Registro n. 12 Finanze, foglio n. 247. — D'ELIA

(2955)

REGIO DECRETO 14 giugno 1941-XIX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Conca » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 21 aprile 1941-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Conca », riportato nel vigente catasto rustico del comune di Foggia in testa alla ditta Paranzino Francesca fu Giuseppe ved. Petruccelli, alla partita 605, foglio di mappa 187, particella 11, di Ha. 26.37.10, imponibile di L. 1898,71.

Detto fondo confina: a nord, con Di Loreto Enrico fu Valerio e con Piria marchesa Carmen fu Raffaele; a est, con Piria marchesa Carmen fu Raffaele; a sud, con Delli Santi Cimaglia Caterina fu Francesco e con Di Loreto Enrico fu Valerio; ad ovest, con Di Loreto Enrico fu Valerio.

La proprietà del fondo in oggetto, come risulta dagli atti, è della signora Paranzino Francesca fu Giuseppe, ved. Petruccelli;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 10 maggio 1941-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Conca » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di lire 60.000 (sessantamila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti addì 3 luglio 1941-XIX
Registro n. 12 Finanze, foglio n. 248. — D'ELIA.

(2953)

REGIO DECRETO 14 giugno 1941-XIX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Ortovecchio del Salice » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 24 aprile 1941-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'articolo 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Ortovecchio del Salice », riportato nel vigente catasto rustico del comune di Foggia in testa a Iannuzzi Anna fu Sebastiano, partita 453, foglio di mappa 145, particelle 1, 2, Ha. 3.86.22 e imponibile L. 273,38. Confina: a nord, ovest e sud, con proprietà « Farinacchio » della sig.ra Tota Gilda; ad est, col tratturo Foggia-Lavello;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 14 maggio 1941-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Ortovecchio del Salice », sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 10.000 (diecimila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1941-XIX
Registro n. 12 Finanze, foglio n. 249. — D'ELIA

(2954)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 22 luglio 1941-XIX.

Determinazione della data di inizio del funzionamento dei Tribunali militari territoriali di Milano e Verona.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visti gli articoli 1 e 19 della legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 863, relativa all'ordinamento giudiziario militare in Albania e alla istituzione dei Tribunali militari territoriali di Milano, Verona e Cagliari;

Decreta:

Articolo unico.

I Tribunali militari territoriali di Milano e Verona cominceranno a funzionare dalla data del 1° settembre 1941.

Dalla predetta data dovrà considerarsi soppressa la sezione del Tribunale militare territoriale di Bologna con sede a Verona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 luglio 1941-XIX

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Ministro per la guerra
SCUERO

(2970)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1941-XIX.

Revoca del decreto Ministeriale 7 febbraio 1941-XIX concernente la sottoposizione a sequestro della Società italiana Fabbrica cateteri e tubi flessibili, con sede a Somma Lombardo.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 7 febbraio 1941-XIX, con il quale fu sottoposta a sequestro la Società italiana Fabbrica cateteri e tubi flessibili « Itala » di Somma Lombardo;

Vista la relazione del sequestratario;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940, n. 756;

Decreta:

E revocato il decreto interministeriale 7 febbraio 1941, con il quale fu sottoposta a sequestro la Società italiana Fabbrica cateteri e tubi flessibili, con sede a Somma Lombardo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 maggio 1941-XIX

Il Ministro per le finanze — DI REVEL
Il Ministro per le corporazioni — RICCI

(2942)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1941-XIX.

Determinazione della massa dei premi della Lotteria di Tripoli 1941.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 310, relativa alla revoca della concessione all'Automobile Circolo di Tripoli di effettuare una Lotteria Automobilistica ed alla riorganizzazione della Lotteria stessa;

Visto il R. decreto 24 dicembre 1938-XVII, n. 2054, che approva il regolamento generale delle Lotterie nazionali;

Visto il proprio decreto col quale fu, fra l'altro, stabilita la data di chiusura della vendita dei biglietti della Lotteria di Tripoli 1941 e quella della relativa estrazione, nonchè le modalità secondo le quali si debbono effettuare le operazioni di estrazione e fu presa riserva di stabilire il numero e l'ammontare dei premi;

Visto il proprio decreto 22 maggio 1941, n. 17150, col quale fu prorogata la data di chiusura della vendita dei biglietti anzidetti e fu, conseguentemente, fissata una nuova data per l'estrazione dei premi;

Ritenuto che occorre stabilire il numero e l'ammontare di questi;

Decreta:

Art. 1.

La massa dei premi della Lotteria di Tripoli 1941, determinata a norma dell'art. 20 del regolamento generale, è fissata nella somma di lire sei milionicentoquarantaduemilacinquecento corrispondente al 42 % del ricavato dalla vendita dei biglietti, decurtato della tassa di bollo e del 10 % per le spese.

Art. 2.

La somma di cui all'articolo precedente è distribuita come segue:

1) Primo premio lire tre milioni al possessore del biglietto venduto la cui matrice risulti pervenuta al Ministero delle finanze, Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, entro il termine stabilito dall'art. 12 del regolamento generale succennato, primo estratto;

2) Secondo premio lire un milioneduecentomila al possessore del biglietto venduto la cui matrice risulti pervenuta al Ministero delle finanze, Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, entro il termine stabilito dall'art. 12 del regolamento generale succennato, secondo estratto;

3) Terzo premio lire quattrocentottantamila al possessore del biglietto venduto la cui matrice risulti pervenuta al Ministero delle finanze, Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, entro il termine stabilito dall'art. 12 del regolamento generale succennato, terzo estratto;

4) Quarto premio lire duecentoventimila al possessore del biglietto venduto, la cui matrice risulti pervenuta al Ministero delle finanze, Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, entro il termine stabilito dall'art. 12 del regolamento generale succennato, quarto estratto;

5) Quinto premio lire centomila al possessore del biglietto venduto, la cui matrice risulti pervenuta al Ministero delle finanze, Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, entro il termine stabilito dall'art. 12 del regolamento generale succennato, quinto estratto;

6) Venti premi da lire ventimila (L. 20.000) ciascuno ai possessori dei 20 biglietti venduti, le cui matrici risultino pervenute al Ministero delle finanze, Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, entro il termine stabilito dall'art. 12 del regolamento generale succennato, estratti dopo i primi cinque premi;

7) Cento premi di consolazione di L. 5500 (cinquemilacinquecento) ognuno ai possessori dei biglietti venduti, le cui matrici risultino prevenute al Ministero delle finanze, Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, entro il termine stabilito dall'art. 12 del regolamento generale succennato, estratti dopo i primi venticinque premi;

8) Un premio di L. 70.000 (settantamila) al venditore del biglietto vincente il primo premio;

9) Un premio di L. 22.000 (ventiduemila) al venditore del biglietto vincente il secondo premio;

10) Un premio di L. 17.000 (diciassettemila) al venditore del biglietto vincente il terzo premio;

11) Un premio di L. 9000 (novemila) al venditore del biglietto vincente il quarto premio;

12) Un premio di L. 4500 (quattromilacinquecento) al venditore del biglietto vincente il quinto premio;

13) Venti premi di L. 1000 (mille) ognuno ai venditori dei biglietti vincenti un premio di L. 20.000;

14) Cento premi da L. 500 (cinquecento) ognuno ai venditori dei biglietti vincenti i premi di consolazione.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 25 giugno 1941-XIX

Il Ministro: Di Revel

(2972)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1941-XIX.
Sostituzione temporanea del sindacatore della Società Pantarrotas Atanasio, con sede a Trieste.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il proprio decreto in data 19 giugno 1941-XIX, con il quale l'avv. Tullio Brandamante fu nominato sindacatore della Società Atanasio Pantarrotas, con sede a Trieste;

Considerato che è opportuno provvedere alla temporanea sostituzione dell'avv. Tullio Brandamante, richiamato alle armi;

Sentito il Consiglio provinciale delle corporazioni di Trieste;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Decreta:

Il rag. Guido Palese è nominato sindacatore della Società Pantarrotas Atanasio, in temporanea sostituzione dell'avvocato Tullio Brandamante, richiamato alle armi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 luglio 1941-XIX

Il Ministro: Ricci

(2944)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1941-XIX.
Sostituzione temporanea del sindacatore della Società Veos Eutimio, con sede in Trieste.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il proprio decreto in data 21 maggio 1941-XIX, con il quale l'avv. Tullio Bradamante fu nominato sindacatore della Società Veos Eutimio, con sede in Trieste;

Considerato che è opportuno provvedere alla temporanea sostituzione dell'avv. Bradamante, richiamato alle armi;

Sentito il Consiglio provinciale delle corporazioni di Trieste;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940, n. 756;

Decreta:

Il rag. Guido Palese è nominato sindacatore della Società Veos Eutimio, con sede in Trieste, in temporanea sostituzione dell'avv. Bradamante, richiamato alle armi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 luglio 1941-XIX

Il Ministro: Ricci

(2945)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1941-XIX.
Sostituzione temporanea del sequestratario della Società anonima Faiella e Rubei, con sede a Roma.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 23 novembre 1940-XIX, con il quale l'ing. Achille Ronza fu nominato sequestratario della Società anonima Faiella e Rubei, con sede a Roma;
Ritenuto che è necessario provvedere alla temporanea sostituzione dell'ing. Ronza richiamato alle armi;
Sentito il Consiglio provinciale delle corporazioni di Roma;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Decreta:

Il dott. rag. Arnaldo Marta di Ciro, è nominato sequestratario della Società anonima Faiella e Rubei, con sede a Roma, in temporanea sostituzione dell'ing. Achille Ronza, richiamato alle armi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 giugno 1941-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(2957)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1941-XIX.
Sottoposizione a liquidazione della S. A. «Probella», con sede a Milano, e nomina del liquidatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 23 gennaio 1941-XIX, con il quale fu sottoposta a sequestro la Società anonima «Probella», con sede a Milano;
Vista la relazione del sequestratario;
Visto l'art. 8 del R. decreto-legge 28 giugno 1940, n. 756;

Decreta:

La S. A. «Probella», con sede a Milano, già sottoposta a sequestro con decreto interministeriale 23 gennaio 1941-XIX, è posta in liquidazione ed è nominato liquidatore il commendatore Renzo Giuriati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 giugno 1941-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(2946)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1941-XIX.
Sottoposizione a liquidazione della ditta Mohandas e Sons, con sede a Napoli, e nomina del liquidatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 14 dicembre 1940-XIX con il quale fu sottoposta a sequestro la ditta Mohandas e Sons, con sede a Napoli;
Vista la relazione del sequestratario;
Visto l'art. 8 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Decreta:

La ditta Mohandas e Sons, con sede a Napoli, già sottoposta a sequestro con decreto Ministeriale 14 dicembre 1940-XIX, è posta in liquidazione, ed è nominato liquidatore l'avv. Marcello Capocci.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 giugno 1941-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(2956)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1941-XIX.
Sostituzione del sequestratario della Compagnia Italiana Miniere Asfalti (C.I.M.A.), con sede a Roma.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 30 agosto 1940-XVIII, con il quale il sig. Carlo Righi fu nominato sequestratario della Compagnia Italiana Miniere Asfalti (C.I.M.A.), con sede a Roma;
Considerata l'opportunità di affidare ad altra persona l'incarico suddetto;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940, n. 756;

Decreta:

L'avv. Alfonso Sermonti è nominato sequestratario della Compagnia Italiana Miniere Asfalti (C.I.M.A.), con sede a Roma, in sostituzione del sig. Carlo Righi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 luglio 1941-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(2943)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1941-XIX.
Sostituzione temporanea del sindacatore della Società Costantino Gioulis, con sede a Trieste.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il proprio decreto in data 21 maggio 1941-XIX, con il quale l'avv. Tullio Bradamante fu nominato sindacatore della Società Costantino Gioulis, con sede a Trieste;
Ritenuto che è necessario provvedere alla temporanea sostituzione dell'avv. Bradamante richiamato alle armi;
Sentito il Consiglio provinciale delle corporazioni di Trieste;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Decreta:

Il rag. Guido Palese è nominato sindacatore della Società Costantino Gioulis, con sede a Trieste, in temporanea sostituzione dell'avv. Tullio Bradamante, richiamato alle armi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 luglio 1941-XIX

Il Ministro: RICCI

(2958)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1941-XIX.
Sostituzione temporanea del sindacatore della ditta Giuseppe G. Murat, con sede in Trieste.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il proprio decreto in data 14 maggio 1941-XIX, con il quale l'avv. Tullio Bradamante fu nominato sindacatore della ditta Giuseppe G. Murat, con sede in Trieste;

Considerato che è opportuno provvedere alla temporanea sostituzione dell'avv. Tullio Bradamante, richiamato alle armi;

Sentito il Consiglio provinciale delle corporazioni di Trieste;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Decreta:

Il rag. Guido Palese è nominato sindacatore della ditta Giuseppe G. Murat, con sede in Trieste, in temporanea sostituzione dell'avv. Tullio Bradamante, richiamato alle armi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 luglio 1941-XIX

(2959) *Il Ministro*: RICCI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Istruzioni per la presentazione delle domande dei professori di disegno architettonico aspiranti all'iscrizione nell'albo degli architetti ai sensi della legge 9 maggio 1941-XIX, n. 506.

Sono ammessi a beneficiare delle disposizioni di cui alla legge sopra ricordata i professori di disegno architettonico licenziati entro il 31 dicembre 1927-VI dalle Accademie o dagli Istituti di belle arti purchè posseggano congiuntamente i seguenti requisiti:

a) non abbiano già presentata domanda di iscrizione nell'albo degli architetti, ai sensi dell'art. 10 della legge 24 giugno 1923-I, n. 1395;

b) abbiano ricevuto e lodevolmente svolto incarichi relativi all'oggetto della professione di architetto, od eseguito perizie, ai sensi dell'art. 56 del R. decreto 23 ottobre 1925-III, n. 2537;

c) abbiano svolto, per un periodo di tempo non inferiore ai cinque anni, attività rientrante nella materia che forma oggetto della professione di architetto, in collaborazione con un ingegnere o architetto legalmente esercente;

d) siano stati chiamati a comporre commissioni o consulte ministeriali in materia edilizia o di urbanistica.

Le domande, nelle quali gli interesssati sono tenuti a dichiarare di non aver già presentata altra istanza per l'iscrizione nell'albo ai sensi dell'art. 10 della legge 24 giugno 1923-I, n. 1395, debbono essere redatte su carta da bollo da L. 6 e indirizzate al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale dell'ordine universitario) al quale dovranno pervenire entro il termine perentorio di tre mesi dall'entrata in vigore della legge e, cioè, non oltre il 4 ottobre 1941-XIX.

Le domande debbono essere corredate dei seguenti documenti:

1) atto o certificato di nascita;
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato del casellario giudiziale;
4) certificato di residenza;
5) certificato di buona condotta rilasciato dal podestà dei Comuni nei quali il candidato ha avuto la sua residenza dal 5 ottobre 1938-XVI, in poi;
6) diploma di professore di disegno architettonico in originale o in copia autentica;
7) quietanza del ricevitore del registro comprovante il pagamento della tassa di L. 500 stabilita dall'art. 4, comma 1°, della legge sopra ricordata;
8) titoli e documenti che comprovino il possesso dei requisiti di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) della presente ordinanza.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo; quelli di cui ai numeri 2, 3 e 5 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di presentazione della domanda.

Di tutti i documenti e titoli presentati deve essere redatto, a cura degli interessati, l'elenco in triplice esemplare.

Le decisioni della Commissione, la quale a norma dell'articolo 2 della legge deve pronunciare il suo giudizio in base alla valutazione dei titoli prodotti e all'esito della prova grafica e orale che dovrà essere sostenuta dai candidati, saranno comunicate ai candidati stessi, dal presidente della Commissione, per il tramite della Segreteria della giunta per la tenuta dell'albo degli architetti della Provincia nella quale essi hanno la loro residenza.

Roma, addì 18 luglio 1941-XIX

(2910) *Il Ministro*: BOTTAI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Disciplina della produzione della pula e del farinaccio di riso

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, allo scopo di disciplinare la produzione della pula e del farinaccio derivanti dalla pilatura del riso, ha disposto che, a partire dal 1° agosto 1941-XIX, la pula ed il farinaccio di riso potranno essere venduti solo in sacchi sigillati ed etichettati a cura dei produttori, analogamente a quanto è prescritto dalla legge 15 ottobre 1925, n. 2033, per i panelli oleosi e per i mangimi formati da mescolanze di prodotti diversi.

Roma, addì 22 luglio 1941-XIX.

Il Ministro: TASSINARI

(2980)

MINISTERO DELLE FINANZE

CASSA DEPOSITI E PRESTITI E ISTITUTI DI PREVIDENZA

Diffida per smarrimento di certificato di Credito comunale e provinciale 3,75 %

(3ª *pubblicazione*).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 174 rilasciata dall'Ufficio provinciale del tesoro di Genova il 14 gennaio 1941-XIX al sig. Sopranis Bernardo fu Giuseppe, per il deposito del certificato di credito comunale e provinciale 3,75 % ordinario, n. 1822, del capitale nominale di L. 1000, intestato all'Opera pia Chiese povere rurali in Genova.

Ai termini dell'art. 54, ultimo comma, del regolamento sul Credito comunale e provinciale, approvato con decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1151, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato il nuovo titolo, proveniente dalla eseguita operazione, a chi di ragione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 27 giugno 1941-XIX

(2629) *Il direttore generale*: BONANNI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Elenco di obbligazioni del Debito redimibile 4,75 %, di serie prima, acquistate per l'ammortamento in conto per l'esercizio 1938-1939, dalla Direzione generale del Tesoro Portafoglio dello Stato. (Art. 158 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298).

TITOLI UNITARI

Dal	al	quantità	Dal	al	quantità
409	—	1	4211	4212	2
420	424	5	4317	—	1
432	—	1	4591	4592	2
434	435	2	4594	4595	2
444	457	14	5506	—	1
459	—	1	6231	6234	4
461	465	5	6243	6245	3
468	469	2	6247	6248	2
2948	2953	6	9239	—	1
2965	—	1	10347	10349	3
4209	—	1	—	—	—

TITOLI DUPLI

Dal	al	quantità	Dal	al	quantità
26015	26016	1	39697	39700	2
26935	26936	1	41329	41330	1
28245	28250	3	41641	41644	2
28257	28258	1	41903	41908	3
29073	29074	1	46925	46932	4
29077	29078	1	46987	46988	1
29119	29120	1	46993	46994	1
31403	31404	1	50629	50632	2
35721	35722	1	50725	50728	2
36229	36234	3	50747	50754	4
36355	36360	3	50925	50928	2
36683	36696	7	50939	50946	4
36699	36702	2	54397	54400	2
36787	36788	1	54751	54752	1
36833	36834	1	75991	75994	2
36837	36838	1	75997	76000	2
36845	36858	7	78769	78770	1
36861	36884	12	80657	80658	1
37047	37048	1	80765	80770	3
37191	37196	3	81355	81360	3

TITOLI DECUPLI

Dal	al	quantità	Dal	al	quantità
129011	129030	2	156981	156990	1
129271	129280	1	157111	157130	2
129901	129910	1	158561	158570	1
129921	129930	1	162491	162500	1
129961	129970	1	164591	164600	1
130041	130050	1	164641	164700	6
130091	130100	1	171281	171290	1
135541	135550	1	171551	171560	1
137071	137120	5	172171	172180	1
137131	137140	1	173211	173220	1
138791	138800	1	175481	175490	1
140501	140510	1	178041	178050	1
147921	147930	1	185481	185490	1
149151	149190	4	185501	185520	2
149301	149310	1	185791	185800	1
149511	149520	1	186131	186140	1
149961	149970	1	202271	202280	1
150001	150030	3	217511	217550	4
150051	150060	1	217571	217580	1
150161	150170	1	219311	219320	1
150421	150430	1	219541	219550	1
150471	150600	13	222841	222940	10
152901	152910	1	232371	232400	3

TITOLI VENTUPLI

Dal	al	quantità	Dal	al	quantità
294901	294920	1	390101	390140	2
300221	300240	1	390181	390360	9
302541	302560	1	390381	390480	5
303101	303200	5	440521	440540	1
304561	304620	3	449301	449320	1
309881	310120	12	449381	449400	1
332021	332120	5	512621	512900	14
339441	339460	1	512921	512960	2
343701	343720	1	513001	513040	2
343961	343980	1	513381	513480	5
350541	350560	1	513521	513720	10
364141	364160	1	513801	513900	5
380981	381000	1	513981	514220	12
381121	381160	2	547921	548000	4
381321	381400	4	556461	556540	4
381841	381880	2	556561	556780	11
383461	383480	1	559521	559540	1
384601	384620	1	—	—	—

TITOLI QUARANTUPLI

Dal	al	quantità	Dal	al	quantità
644361	644400	1	648921	649240	8
644441	644480	1	649281	649360	2
644521	644600	2	649401	649520	3
644641	644680	1	660801	660920	3
646521	646560	1	672281	672440	4
647561	647920	9	674641	674720	2
647961	648040	2	680881	680920	1
648081	648280	5	680961	681000	1
648321	648400	2	681801	681840	1
648441	648560	3	687361	687400	1
648601	648800	5	687721	687880	4
648841	648880	1	767321	767560	6

TITOLI CENTUPLI

Dal	al	quantità	Dal	al	quantità
854101	854200	1	994501	994900	4
854301	854400	1	995001	995100	1
854501	854900	4	995701	995800	1
855101	855400	3	1003901	1004000	1
855501	855600	1	1011301	1011500	2
866901	867100	2	1030001	1030200	2
888301	888800	5	1030301	1031100	8
954401	954500	1	1031201	1031600	4
983201	983300	1	1031701	1032600	9
990201	990300	1	1056701	1056800	1
990401	990500	1	1993301	1993400	1

Il direttore generale: POTENZA

Il capo della divisione Gran Libro: GENTILUCCI

(2963)

MINISTERO DELLE FINANZE

Ruoli di anzianità del personale dell'Amministrazione provinciale delle dogane e delle imposte di fabbricazione

Giusta l'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, si rende noto che sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale dell'Amministrazione provinciale delle dogane e imposte di fabbricazione, secondo la situazione al 1° gennaio 1941-XIX.

Gli eventuali reclami per rettifica della posizione di anzianità dovranno essere presentati nel termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente avviso.

(2983)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a due posti di ingegnere in prova nell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali riservati agli aiuti e assistenti universitari.

Il Ministero dell'educazione nazionale porta a conoscenza degli interessati che il Ministero delle finanze, in applicazione del R. decreto 8 aprile 1939-XVII, n. 2241, concernente il passaggio degli aiuti e assistenti universitari, dopo cinque anni almeno di continuato e lodevole servizio, nei ruoli di altre Amministrazioni, ha determinato di riservare, per gli aiuti e gli assistenti suddetti, due dei 22 posti di ingegnere in prova nell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali (gruppo *A*) messi a concorso per l'anno XIX.

Le modalità per l'ammissione al concorso medesimo sono contenute nel decreto del Ministro per le finanze in data 5 aprile 1941-XIX, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 16 giugno 1941-XIX.

Gli aiuti e assistenti che intendono partecipare al concorso anzidetto dovranno farne domanda al Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali) entro due mesi dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Alla domanda dovranno essere uniti tutti i documenti richiesti dall'art. 4 del citato decreto 5 aprile 1941-XIX del Ministero delle finanze.

Roma, addì 23 luglio 1941-XIX

Il Ministro: BOTTAI

(2984)

Concorso per l'ammissione alla Scuola di storia moderna e contemporanea presso il Regio istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea.

IL PRESIDENTE

Veduti il R. decreto-legge 9 novembre 1925-IV, n. 2157, pubblicato nel Bollettino ufficiale, I, del Ministero della pubblica istruzione del 22 dicembre 1925-IV, n. 51, che istituisce in Roma, presso il Comitato nazionale per la storia del risorgimento ora sostituito, col R. decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1226, dal Regio istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, una Scuola di storia moderna e contemporanea e il decreto Ministeriale 10 novembre 1936-XV, col quale è approvato il regolamento per la Scuola stessa;

Il presidente del Regio istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, apre il concorso a tre posti in detta Scuola per la durata di tre anni.

Possono aspirare a far parte della Scuola:

a) professori di ruolo nei Regi istituti medi di istruzione;

b) funzionari del ruolo degli Archivi di Stato;

c) altri studiosi, anche se non abbiano uffici di ruolo alle dipendenze dello Stato.

Possono prendere parte al concorso per l'ammissione ai posti della Scuola coloro i quali con pubblicazioni, titoli e documenti dimostrino preparazione nelle discipline storiche, relativamente alla età moderna e contemporanea, con particolare riguardo ai fini che la Scuola si propone, e che, al momento della pubblicazione del bando, non abbiano superato il termine di sei anni dal conseguimento della laurea, o, per coloro che siano in possesso di più lauree, dal conseguimento dell'ultima laurea.

Gli aspiranti devono far pervenire al presidente del Regio istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea (via M. Caetani, 32, Roma) domanda su carta legale da L. 6, corredata dai documenti e dai titoli entro due mesi dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*, per il tramite dei rispettivi Ministeri, se appartenenti alle Amministrazioni dello Stato, direttamente, se liberi studiosi.

I Ministeri interessati, nel trasmettere al presidente del Regio istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, le domande loro pervenute coi relativi allegati, le accompagneranno con notizie circa la natura e la qualità dei servizi prestati dai candidati da loro dipendenti e con tutte le altre informazioni del caso.

E' in facoltà della direzione della Scuola accertarsi, mediante conversazioni o brevi saggi di traduzione orale, se i concorrenti abbiano la conoscenza del francese e di un'altra lingua a loro scelta (tedesco, inglese o spagnolo).

Le domande debbono essere corredate per tutti i candidati:

1) dall'estratto dell'atto di nascita;

2) dal certificato di laurea;

3) dal certificato d'iscrizione al P.N.F.;

4) dalla notizia, in tre esemplari, sulla operosità scientifica ed eventuale carriera didattica o amministrativa del candidato;

5) dai lavori a stampa o dattilografati e da qualsiasi altro titolo o documento che il candidato ritenga utile presentare.

I candidati della categoria *a*) e *b*) e quelli della categoria *c*) che siano impiegati dello Stato devono corredare la loro domanda con la dichiarazione, in data anteriore a quella del presente bando di concorso di non più di un mese, del capo dell'Istituto e dell'Ufficio da cui dipendono che certifichi la loro attività in servizio.

I candidati della categoria *c*) che non siano impiegati dello Stato, debbono inoltre aggiungere:

a) il certificato comprovante la qualità di cittadino italiano o di italiano non regnicolo;

b) il certificato di buona condotta morale, civile e politica;

c) il certificato generale del casellario giudiziario.

I certificati di cui al n. 3 e alle lettere *a*), *b*), e *c*) devono essere in data anteriore a quella del bando di concorso di non più di tre mesi.

Tutti i documenti uniti alle domande dovranno essere vidimati e legalizzati nei modi prescritti.

I vincitori, se appartenenti alle categorie *a*) e *b*), saranno comandati presso la Scuola; e il servizio, quivi prestato, varrà per essi a tutti gli effetti di legge come periodo effettivo d'insegnamento e di servizio.

Ai vincitori sarà corrisposto per ogni mese di lavoro in Italia l'assegno lordo di L. 420, oltre allo stipendio, per quelli di cui alle lettere *a*) e *b*).

Quando si recheranno fuori sede spetterà loro il rimborso delle spese di viaggio ed, eventualmente, una indennità.

L'indennità per il lavoro all'estero sarà stabilita dal direttore della Scuola di storia moderna e contemporanea, in relazione alle sedi nelle quali, nel corso del triennio, gli alunni saranno destinati per le ricerche e gli studi ad essi affidati, ed in relazione al tempo di permanenza in dette sedi.

Roma, addì 8 luglio 1941-XIX

Il presidente del Regio Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea
FRANCESCO ERCOLE

p. *Il presidente della Giunta centrale per gli studi storici*
FRANCESCO ERCOLE

(2964)

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorso per esami e per titoli a quattro posti di chimico aggiunto in prova per il servizio chimico militare (gruppo A - grado 10°).

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 16 agosto 1929-VII, n. 1658, concernente provvedimenti pel personale tecnico civile del Servizio chimico militare, convertito in legge con la legge 17 marzo 1930-VIII, n. 338;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, concernente la elevazione del limite di età per l'ammissione agli impieghi, convertito in legge con la legge 8 giugno 1933-XI, n. 742;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni e 24 marzo 1930-VIII, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, contenente disposizioni a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato, convertito in legge con la legge 24 maggio 1926-IV, n. 898;

Viste le leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397, concernente l'istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra e 12 giugno 1931-IX, n. 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate in favore degli orfani di guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, concernente provvedimenti a favore dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè per gli inscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922, convertito in legge con la legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, concernente la ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi, convertito in legge con la legge 3 giugno 1935-XIII, n. 966;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra, convertito in legge con la legge 1° maggio 1936-XIV, n. 981;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918, convertito in legge con la legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2439;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, concernente il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato, convertito in legge con la legge 7 giugno 1937-XV, n. 1108;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, concernente provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 3 gennaio 1937-XV, n. 1;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, concernente l'estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti di caduti della guerra europea, convertito in legge 31 marzo 1938-XVI, n. 610;

Visto il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1858, riguardante la equiparazione del brevetto di Sansepolcrista a quello della Marcia su Roma agli effetti dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni per i benemeriti della causa fascista;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, concernente i provvedimenti per la difesa della razza italiana, convertito in legge con la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274;

Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 1025, sui requisiti militari per l'ammissione ai concorsi ad impieghi civili nell'Amministrazione della guerra;

Visto il decreto Ministeriale 10 ottobre 1940-XVIII, col quale sono stabilite le modalità per l'accertamento dei requisiti militari per l'ammissione ai concorsi ad impieghi civili nell'Amministrazione della guerra;

Visto il R. decreto 9 luglio 1940-XVIII, n. 1156, concernente provvedimenti a favore degli squadristi e dei vecchi fascisti;

Vista la legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, che estende agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti dell'attuale guerra le disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 368, riguardante l'ordinamento del Regio esercito;

Visto il R. decreto 6 dicembre 1940-XIX, n. 1663, riguardante il riordinamento di alcuni ruoli del personale civile dell'Amministrazione della guerra;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 8 gennaio 1941-IX, n. 4164-13063-1.3.1 con la quale è stato autorizzato l'espletamento del concorso a cinque posti di chimico aggiunto in prova per il servizio chimico militare;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 18 maggio 1941-XIX, n. 11799-6797-1.3.1 che consente l'espletamento dei concorsi per i ruoli del personali civili dell'Amministrazione della guerra per il completo numero dei posti già concessi;

Considerato che il 3° posto tra i cinque pei quali la Presidenza del Consiglio ha autorizzato l'espletamento del concorso deve essere riservato agli aiuti ed assistenti universitari, a termine del R. decreto 8 aprile 1939-XVII, n. 438;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami e per titoli, a quattro posti di chimico aggiunto in prova per il Servizio chimico militare (grado 10°, gruppo *A*).

Art. 2.

Al concorso suddetto possono prendere parte coloro che siano iscritti ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio (salva l'eccezione di cui al quinto comma del n. 1 del successivo art. 4, per gli aspiranti ivi indicati), siano muniti del titolo di studio indicato nel n. 2 del detto art. 4, e che, alla data del presente decreto, abbiano compiuto l'età di anni 18 e non oltrepassata quella di anni 35.

Detto limite di età è elevato:

1) di anni cinque per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV, oppure che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, abbiano partecipato alle relative operazioni militari;

2) di anni nove per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, gli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero, i decorati al valor militare ed i promossi di grado militare per merito di guerra.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922-I, è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo in cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922-I, appartennero ai Fasci di combattimento, a termine dell'art. 3 del decreto 17 dicembre 1932-XII del Capo del Governo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1932-XII.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione prima del 28 ottobre 1922-I, nonchè per i feriti in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista per eventi verificatesi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925-IV, che risultino iscritti ininterrottamente ai Fasci di combattimento dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, il detto limite massimo è elevato di quattro anni.

I benefici previsti dai due commi precedenti non si cumulano tra loro, ma sono concessi in aggiunta a quello eventualmente spettante ai candidati a termine del secondo comma del presente articolo.

Il limite massimo di età è altresì elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) a 39 anni a favore dei soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, salvo il maggior limite consentito in applicazione dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) e quelle di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) si cumolano con quelle previste dal 2°, 3° e 4° comma del presente articolo, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età per l'ammissione al presente concorso nei riguardi di coloro che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo.

Per coloro che alla data del 6 dicembre 1940-XIX si trovavano in servizio civile non di ruolo da almeno due anni alla dipendenza della Amministrazione della guerra o di altra Amministrazione dello Stato, il limite di età stabilito per l'ammissione al presente concorso è elevato di 10 anni, semprechè non sia maggiormente elevabile in dipendenza di altre disposizioni. Tale elevazione si applica sul limite massimo normale di anni 35 e non si cumula con quelle prevista dal secondo, terzo, quarto e sesto comma del presente articolo.

Il limite massimo normale di età di servizio è inoltre superabile di tanti anni quanti sono stati quelli di servizio utile a pensione, o riscattabili a tal fine, eventualmente reso allo Stato dai concorrenti.

Per l'ammissione al concorso è necessario che gli aspiranti, oltre al possesso degli altri requisiti prescritti, siano stati dichiarati abili al servizio militare, lo abbiano prestato ed abbiano raggiunto il grado di ufficiale di complemento, ovvero abbiano idoneità fisica richiesta per la nomina ad ufficiale di complemento.

Al concorso possono partecipare i cittadini albanesi che siano in possesso degli altri requisiti richiesti dal presente decreto. Dal concorso sono esclusi gli appartenenti alla razza ebraica e le donne.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6 e corredate dai documenti indicati al successivo art. 4, dovranno pervenire al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali - Ufficio del personale civile) entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1) il loro preciso recapito;

2) i documenti annessi alle domande.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 4, dal competente segretario federale dei Fasci di combattimento, da cui risulti l'appartenenza del concorrente ai Fasci stessi o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione. Detto certificato può essere anche rilasciato dal segretario o vice segretario del competente Fascio di combattimento, ma in tal caso deve essere vistato dal predetto segretario federale o dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo.

Per gli italiani non regnicoli il certificato di appartenenza ai Fasci di combattimento deve essere rilasciato dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

I certificati di appartenenza ai Fasci di combattimento dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della repubblica di San Marino, dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri sammarinesi; quelli rilasciati ai cittadini sammarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati di appartenenza ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922 dovranno contenere l'attestazione che l'iscrizione è stata ininterrotta ed essere, in ogni caso, vistati per ratifica, dal Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice segretari del P.N.F o da un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del Partito appositamente designato dal Segretario del Partito stesso.

Sono dispensati dal produrre il certificato di appartenenza ai Fasci di combattimento i mutilati ed invalidi di guerra nonchè i minorati in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935-XIII, oppure in seguito ad operazioni svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Coloro che non siano iscritti al P.N.F., ma che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni emanate dal Segretario del P.N.F. Ministro Segretario di Stato, per poter chiedere l'iscrizione al P.N.F. possono essere ammessi al concorso, a condizioni che dimostrino, con apposito certificato, di aver chiesto l'iscrizione.

Detti candidati, qualora risultino vincitori, potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino di aver ottenuta l'iscrizione al P.N.F.

Ove l'iscrizione ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922-I, sia stata ininterrotta, il relativo certificato dovrà contenere tale attestazione;

2) diploma originale (o copia del medesimo autenticata dal notaio) di abilitazione all'esercizio della professione di chimico o di ingegnere chimico ovvero di laurea in chimica o in ingegneria chimica conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, ai sensi dell'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925;

3) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, debitamente legalizzato;

4) certificato su carta da bollo da L. 4, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

5) certificato su carta da bollo da L. 4, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause previste dall'art. 107 del testo unico della legge elettorale politica per la perdita dei diritti medesimi;

6) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12, debitamente legalizzato;

7) certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato, su carta da bollo da L. 4, dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente, e vidimato dal prefetto;

8) certificato medico, su carta da bollo da L. 4, rilasciato:

a) per i concorrenti che rivestano il grado di ufficiale di complemento, da un ufficiale medico in servizio nelle Forze armate dello Stato o dal dirigente il servizio sanitario di un ente delle dette Forze armate comprovante che i concorrenti stessi sono di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio. La firma dell'ufficiale medico o del dirigente del servizio sanitario che ha rilasciato il certificato deve essere autenticata dall'autorità militare da cui essi dipendono;

b) per i concorrenti che non rivestano il grado di ufficiale di complemento, da un ufficiale medico del Regio esercito in servizio permanente di grado non inferiore a capitano, comprovante che i concorrenti stessi hanno l'idoneità fisica richiesta per la nomina ad ufficiale di complemento. La firma dell'ufficiale medico che ha rilasciato il certificato deve essere autenticata dall'autorità militare da cui egli dipende.

In detti certificati dovrà inoltre essere dichiarato se i concorrenti siano in possesso degli speciali requisiti fisici di cui all'art 27 del regolamento speciale concernente l'impiego dei gas tossici, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927-V n. 27.

Sono in ogni caso, dispensati dal produrre il certificato medico gli invalidi di guerra di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, gli invalidi per la causa nazionale di cui all'articolo unico della legge 24 marzo 1930-VIII, n. 454, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, gli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero di cui al R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV n. 2179.

Detti invalidi, però, a norma dell'art. 30 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria presso un ospedale militare da uno speciale collegio medico, a far parte del quale sarà invitato un sanitario delegato dall'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra;

9) copia dello stato di servizio militare annotato delle eventuali benemerenze di guerra, munita della prescritta marca da bollo da lire 8, annullata dall'Ufficio del registro.

Gli ex combattenti della guerra 1915-1918, coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e coloro che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, abbiano partecipato alle relative operazioni militari, presenteranno, inoltre, la dichiarazione integrativa di cui alle circolari n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922 e n. 427 del Giornale militare del 1937.

Coloro che, avendo concorso alla leva, non hanno prestato servizio militare, dovranno produrre il certificato dell'esito di leva, ovvero, qualora eventualmente non avessero ancora concorso alla leva, il certificato di iscrizione nelle liste di leva.

Gli invalidi di guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero, dovranno, agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, o del certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra o, in mancanza, anche mediante attestazione di invalidità rilasciato dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, nella quale attestazione dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di ope-

razioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero e i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o degli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 4, comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza e debitamente legalizzato.

10) copia dello stato matricolare (servizi civili) munita delle prescritte marche da bollo per i concorrenti che siano già impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato, e, per coloro che alla data 6 dicembre 1940-XIX si trovavano in servizio civile non di ruolo da almeno due anni presso le Amministrazioni dello Stato, certificato in carta da bollo da L. 4 da rilasciarsi dall'Amministrazione dalla quale dipendono;

11) documenti comprovanti eventuali servizi prestati presso laboratori od opifici chimici dello Stato o industria privata, nonchè pubblicazioni e studi speciali compiuti in materia chimica e conoscenza di lingue estere, oltre quelle indicate nel programma di esame;

12) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente e debitamente legalizzato. Tale documento dovrà essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole. I soci di diritto dell'Unione fascista per le famiglie numerose dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposito certificato rilasciato dall'Unione stessa;

13) certificato di matrimonio, debitamente legalizzato, su carta da bollo da L. 4, che dovrà essere presentato dai candidati coniugati, dal quale risulti se sia stato contratto o meno matrimonio con persona straniera, e, nella affermativa, se vi fu l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, ovvero se il matrimonio fu celebrato in conformità degli articoli 2 e 3 del citato Regio decreto-legge.

14) fotografia, di data recente, con la firma del concorrente, debitamente autenticata, in conformità delle leggi sul bollo, a meno che il concorrente stesso sia provvisto di libretto ferroviario.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

I certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziale e di buona condotta dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto. Sono dispensati dal produrre detti quattro certificati i concorrenti che siano impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato. Ne sono parimenti dispensati i concorrenti che siano ufficiali in servizio permanente effettivo delle Forze armate dello Stato (Regio esercito, Regia aeronautica, Regia guardia di finanza, Regia marina e Milizia volontaria per la sicurezza nazionale) nel qual caso, però, i concorrenti stessi dovranno allegare alla domanda copia dello stato di servizio militare o altra attestazione dell'autorità militare da cui dipendono, dalla quale attestazione risulti la loro qualità di ufficiali in servizio permanente effettivo.

Il certificato di appartenenza ai Fasci di combattimento, il certificato medico, lo stato di famiglia, il certificato di matrimonio, la copia dello stato matricolare (servizi civili) e il certificato di dipendenza dall'Amministrazione dello Stato, dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità di P. S. possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziale, di buona condotta e medico.

Le domande che, entro il termine sopra fissato di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, non perverranno al Ministero della guerra corredate da tutti indistintamente i documenti prescritti non saranno prese in considerazione.

E' peraltro, consentito agli aspiranti residenti in Libia, in A.O.I., in Albania, nei Possedimenti italiani od all'estero di far pervenire al Ministero i documenti prescritti entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* fermo, però, rimanendo il suindicato termine di 60 giorni per la presentazione della domanda di ammissione al concorso stesso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato, ad eccezione del titolo di studio originale.

E' fatta salva, ai candidati che saranno ammessi alla prova orale a termine dell'art. 8, la facoltà di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti titoli preferenziali di cui all'ultimo comma dell'art. 8 e dell'art. 9, qualora i titoli stessi siano sorti successivamente alla scadenza del termine stabilito dal precedente articolo per la presentazione delle domande o dei relativi documenti.

Art. 5.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice e verrà designato il funzionario incaricato di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 6.

Gli esami avranno luogo in Roma e consisteranno nella prova scritta, in quelle pratiche ed in quella orale, di cui al programma annesso al presente decreto. I giorni in cui avranno inizio gli esami saranno comunicati agli interessati mediante lettera raccomandata.

Art. 7.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte, saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Art. 8.

Per essere ammessi alla prova orale occorre aver riportata una media di almeno sette decimi nella prova scritta ed in quelle pratiche e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Per la valutazione dei titoli la Commissione disporrà di dieci punti.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nella prova scritta ed in quelle pratiche, del punto ottenuto in quella orale e di quello attribuito per gli eventuali titoli prodotti giusta il n. 11 del precedente art. 4.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, integrato dal R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, convertito in legge con la legge 14 maggio 1936-XIV, n. 981, dal R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, convertito in legge con la legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2439, dal R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, convertito in legge con la legge 31 marzo 1938, n. 610, dal R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1858, dall'art. 3 della legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, dall'art. 43 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 368, dall'art. 1 del R. decreto 9 luglio 1940-XVIII, n. 1156, e dalla legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458.

Art. 9.

Nel conferimento dei posti messi a concorso, saranno osservate le disposizioni contenute:

a) nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nella legge 24 marzo 1930-VIII, n. 454, nell'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, convertito in legge con la legge 14 maggio 1936, n. 981, e nell'art. 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, convertito in legge con la legge 31 marzo 1938-XVI, n. 610, e negli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, convertito in legge con la legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137, e nella legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra, degli invalidi per la causa nazionale, degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, degli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero, degli invalidi in dipendenza di eventi verificatisi dal 23 marzo al 22 luglio 1919 e dal 1° novembre 1922 al 31 dicembre 1925;

b) nell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924-II, n. 843, negli articoli 7 e 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, convertito in legge con la legge 24 maggio 1926-IV, n. 898, nell'articolo unico del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, convertito in legge con la legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2439, e nell'art. 4 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, convertito in legge con la legge 31 marzo 1938-XVI, n. 610, rispettivamente a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918, di coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate delo Stato alle operazioni

militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV, e di coloro che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, abbiano partecipato alle relative operazioni militari;

c) nell'art. 56 della legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, nell'art. 1 della legge 12 giugno 1931-IX, n. 777, negli art. 2 e 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, convertito in legge con la legge 14 maggio 1936-XIV, n. 981, nell'art. 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, convertito in legge con la legge 31 marzo 1938-XVI, n. 610, negli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, convertito in legge con la legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137 e nella legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, rispettivamente a favore degli orfani dei caduti in guerra, degli orfani dei caduti per la causa nazionale, degli orfani dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, degli orfani dei cittadini che, in servizio militare non isolato all'estero, sono caduti in dipendenza delle relative operazioni militari, degli orfani di coloro che, per eventi verificatisi dal 23 marzo al 22 luglio 1919 e dal 1° novembre 1922 al 31 dicembre 1925 incontrarono la morte per la causa fascista;

d) nell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137, concernente provvedimenti a favore di coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922-I;

e) nell'art. 1 della legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori.

Art. 10.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti dichiarati idonei.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel giornale militare ufficiale e nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I concorrenti che occuperanno il 3° e il 4° posto nella suddetta graduatoria saranno nominati chimici aggiunti in prova con riserva di anzianità relativa nei confronti dell'aiuto o assistente universitario che sarà assunto in base al R. decreto 8 aprile 1939-XVII, n. 438.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 10°, del gruppo *A*.

Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento, fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati, senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 12.

Ai vincitori del concorso assunti in prova, a termine dell'articolo precedente, sarà corrisposto, durante il periodo di prova, l'assegno mensile di L. 916,98 lorde, oltre, per coloro che vi abbiano diritto, l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 13 giugno 1941-XIX.

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Ministro per la guerra
SCUERO

PROGRAMMA DI ESAME
PER IL CONCORSO A CHIMICO AGGIUNTO

Prova scritta:

Un argomento di chimica generale o applicata (organica o inorganica).

Prove pratiche:

1) Analisi qualitativa di una miscela inorganica contenente al massimo 5 acidi e 5 basi, con relazione scritta.

2) Analisi qualitativa comprendente il riconoscimento di una sostanza organica tra le più note, con relazione scritta.

3) Analisi quantitativa comprendente la separazione di una base da un acido, da eseguirsi per via ponderale o volumetrica, con relazione scritta.

Prova orale:

A) Discussione sopra la prova scritta, sui risultato delle prove pratiche e su argomenti di chimica generale.

B) Nozioni di statistica (statistica teoretica: generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche; statistica applicata, statistica della popolazione e demografia, statistiche economiche).

C) Traduzione in italiano di qualche brano di chimica (generale e applicata) dal tedesco o dall'inglese (facoltativa).

Per tale esame facoltativo, la Commissione aggiungerà al punto che riporteranno i singoli candidati nella prova orale di cui alle lettere *A* e *B*, centesimi di punto, graduando cioè tale voto da 0,01 ad 1.

N. B. — La Commissione stabilirà di volta in volta i limiti di tempo per l'esecuzione delle varie prove, nonchè i libri di cui sarà consentita la consultazione.

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Ministro per la guerra
SCUERO

(2965)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.